

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 1143

## PROPOSTA DI LEGGE

## d'iniziativa del Deputato ANGELINI

Annunziata l'8 marzo 1950

Modificazioni al regio decreto 11 gennaio 1923, n. 192, istitutivo di una tassa sui marmi escavati nel territorio dei comuni di Pietrasanta, Seravezza e Stazzema

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con regio decreto 11 gennaio 1923, n. 192, ai comuni di Pietrasanta, Seravezza e Stazzema in provincia di Lucca fu data facoltà di applicare una tassa sui marmi escavati nel territorio rispettivo, fino ai limiti massimi stabiliti nella seguente tariffa:

a) marmi greggi in blocchi . . . . .	L. 7,50 per tonnellata
b) marmi segati, in tavole e lastre . . . . .	» 6 — » »
c) marmi lavora- rati e quadrette . . . . .	» 4 — » »
d) mortai e gra- nulati . . . . .	» 2 — » »

Questa tariffa, nonostante le notevoli variazioni intervenute da allora nel valore della moneta e, conseguentemente, nella misura dei tributi, non è stata mai aggiornata da alcun provvedimento legislativo. Di fatto, tuttavia, le amministrazioni comunali interessate, in accordo con la maggioranza dei contribuenti, hanno più volte aggiornato la tariffa stessa, la quale è oggi applicata nella misura che segue:

a) marmi greggi in blocchi. . . . .	L. 180 per tonnellata
b) marmi segati in tavole e lastre . . . . .	» 144 » »
c) marmi lavora- ti e quadrette . . . . .	» 96 » »
d) mortai e gra- nulati . . . . .	» 48 » »

Attesa la mancanza di una giuridica convalida degli aggiornamenti suddetti, le amministrazioni comunali si trovano nella pratica impossibilità di procedere esecutivamente alla riscossione della relativa tassa nei casi in cui qualche contribuente, o perché non aderente agli accordi intervenuti, o perché degli accordi stessi inosservante, si renda inadempiente al versamento del tributo nella misura accettata dalla quasi generalità di quanti sono tenuti a corrisponderlo. Questa situazione è, per un verso, pregiudizievole, in quanto incide sul possibile gettito di un tributo che è indispensabile per le finanze dei comuni interessati, mentre per un altro verso è pericolosa, in quanto, determinandosi una sperequazione tra i contribuenti che hanno accettato di sottostare al pagamento delle tariffe aggiornate e quelli che tale accettazione non hanno ritenuto di prestare, può avvenire che da un giorno all'altro le tariffe che oggi si applicano di fatto non siano più accettate dai contribuenti, e automaticamente tornino ad adeguarsi alle tariffe applicabili di diritto, le quali si sono cristallizzate, come in principio si è detto, nella misura fissata originariamente nel 1923, alla quale corrisponde oggi soltanto una parvenza di tributo.

È pertanto necessario ed urgente che le amministrazioni dei comuni di Pietrasanta, Seravezza e Stazzema siano messe nella condizione di poter fare certo e sicuro affidamento

sulla riscossione della tassa, nella misura in cui di fatto viene oggi percepita, e che mediamente corrisponde a circa 23 volte la misura originaria.

A tal fine, onorevoli colleghi, è diretta la presente proposta di legge. La quale — sarà bene ricordare di sfuggita — ripete i suoi fondamentali presupposti dalle medesime considerazioni che a suo tempo determinarono la statuizione delle norme contenute nel regio decreto 11 gennaio 1923, e che possono riassumersi nella giusta corresponsione, da parte degli escavatori di marmo, di un corrispettivo ai comuni per l'uso che questi molto liberalmente concedono, a vario titolo, di agri marmiferi in gran parte di loro proprietà; nel doveroso concorso ai gravosissimi oneri inerenti alla manutenzione di strade destinate ad un traffico che, quasi esclusivamente, si svolge per conto dell'industria marmifera, mentre la manutenzione delle strade incombe alle amministrazioni comunali; infine, nel prezzo dovuto per altri servizi resi all'industria dai comuni.

Ciò premesso, rimane soltanto da osservare che rispetto ai corrispondenti articoli del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 192, la presente proposta di legge contiene le seguenti innovazioni.

Nell'articolo 1 viene ad essere soppressa, tra i prodotti dell'industria marmifera soggetti a tassazione, la voce « mortai », mentre sono aggiunte le voci « ritagli », « scaglie » e « polveri di marmo ».

Stabilito che i mortai altro non sono che una forma di ritagli, si precisa che l'aggiunta delle nuove voci tiene conto del notevole sviluppo assunto negli ultimi anni dalla produzione e dal commercio dei prodotti marmiferi di nuova elencazione. Il regio decreto 11 gennaio 1923, invero, mentre nell'intendimento del legislatore fu diretto a tassare ogni forma commerciabile di marmo (e difatti colpì tutti i prodotti in quel tempo commerciati), non poteva tuttavia prevedere i futuri orientamenti verso nuove forme di produzione dell'industria marmifera, sicché oggi più di un prodotto, non essendo compreso nella elencazione di cui all'articolo 1 del più volte ricordato regio decreto, sfugge alla imposizione di cui trattasi.

Accanto ai mortai, esiste infatti, attualmente tutta una gamma di prodotti della industria marmifera riducibile alla comune denominazione di « ritagli »: denominazione ormai acquisita alla terminologia dell'industria e che, mentre include, come già detto,

i prodotti specificamente indicati come « mortai », comprende inoltre tutte le rimanenti forme commerciali genericamente conosciute come « ritagli », le quali vengono pertanto ad essere assoggettate a quel tributo dal quale fino ad oggi erano esenti.

Anche a proposito della inclusione tra le materie tassabili delle « scaglie », valgono le medesime ragioni esposte riguardo la inclusione della voce sopra esaminata. Trattasi di un prodotto la cui utilizzazione era, nel 1923, del tutto irrilevante, mentre esso costituisce al giorno d'oggi materia prima occorrente a diverse tra le maggiori industrie, quali la chimica, la cementizia e l'edilizia. L'attuale esenzione tributaria delle scaglie, mentre non può trovare una giustificazione alla luce dei principi informatori della tassa sui marmi, crea d'altra parte una grave sperequazione a carico degli esercenti la produzione di granulati che abbiano i loro stabilimenti situati entro il territorio di uno dei tre comuni dove la tassa sui marmi trova applicazione. Costoro rimarrebbero infatti soggetti (come ora lo sono) a pagare la tassa sui marmi sui granulati di loro produzione, mentre a tale tassa continuerebbero a sfuggire quegli esercenti la produzione di granulati i quali, avendo i loro stabilimenti fuori del territorio dei comuni anzidetti, acquistano le scaglie — che sono, come noto, la materia prima per la produzione dei granulati — in esenzione dalla tassa sui marmi, giovandosene ai fini di una concorrenza che si ritorce a tutto danno dei produttori di granulati di Pietrasanta, Seravezza e Stazzema.

Circa la innovazione relativa alla tassazione delle « polveri di marmo », essa è stata suggerita dalla sempre maggiore estensione della produzione delle polveri medesime, né, per le ragioni dette sopra, v'è una ragione perchè esse debbano rimanere esenti dalla tassa sui marmi, in misura sia pur tenue, in considerazione dello scarso valore del prodotto.

Rispetto all'articolo 2 del regio decreto 11 gennaio 1923, l'articolo 2 della presente proposta di legge precisa che i comuni, oltre che l'esazione, regolamentano altresì le modalità di accertamento delle produzioni soggette a tassazione: ciò che, in effetti, i comuni hanno già fatto nella concreta applicazione del vigente regio decreto valendosi della potestà normativa loro riservata. Il regolamento, deliberato dal Consiglio comunale, dovrà essere approvato dalla Giunta provinciale amministrativa e dal Ministero delle finanze.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'articolo 3 della proposta di legge contiene un principio più volte affermato, di recente, nella legislazione tributaria. Esso mira a convalidare gli aumenti della misura

della tassa applicati di fatto dalle amministrazioni comunali negli ultimi anni, in conseguenza del mancato adeguamento delle relative tariffe in via legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 192, è sostituito dal seguente:

« È data facoltà ai comuni di Pietrasanta, Seravezza e Stazzema di applicare una tassa sui marmi escavati nel territorio rispettivo fino ai limiti massimi stabiliti dalla seguente tariffa:

a) marmi greggi in blocchi . . . . .	L. 180 per tonnellata		
b) marmi segati in tavole e lastre . . . . .	» 144 »	»	»
c) marmi lavorati e quadrette . . . . .	» 96 »	»	»
d) ritagli di lunghezza superiore a cm. 35 . . . . .	» 60 »	»	»
e) ritagli fino a cm. 35 di lunghezza, granulati e polveri di marmo . . . . .	» 48 »	»	»
f) scaglie . . . . .	» 24 »	»	»

ART. 2.

L'articolo 2 del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 192, è sostituito dal seguente:

« Le modalità di accertamento delle produzioni soggette alla tassa di cui al precedente articolo e la esazione della tassa medesima saranno disciplinate con apposito regolamento comunale, da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa e dal Ministero delle finanze ».

ART. 3.

È riconosciuta efficacia agli aumenti della tassa sui marmi disposti dai comuni di Pietrasanta, Seravezza e Stazzema anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i limiti della tariffa di cui al precedente articolo 1.